

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA



Il giorno 22 Febbraio 2022 alle ore 18,30 presso la sede in Marcellina - Via San Polo dei Cavalieri snc, si tiene, in seconda Convocazione, l'Assemblea ordinaria dell'Associazione "CORALE MARCELLINENSE".

Viene nominato Presidente dell'Assemblea il Dr. Giuseppe Valeriani, come Segretario verbalizzante il Sig. Giuseppe Passacantilli e come scrutatori i Sig.ri Carlo Danieli e Francesco Strappaveccia.

Prende la parola il Presidente che dichiara l'assemblea regolarmente costituita in quanto risultano presenti n. 15 soci più n. 3 deleghe per un totale di n. 18 persone su 27 componenti l'Associazione come da foglio presenza allegato (B) al presente verbale di cui ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Presidente quindi illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Modifica Statuto dell'Associazione ai fini della trasformazione in APS secondo la normativa Terzo Settore conforme al Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n.117.

Il Presidente prende la parola ed illustra il primo argomento posto all'ordine del giorno, l'Assemblea dopo una approfondita discussione, all'unanimità delibera di procedere con la trasformazione della Corale Polifonica Marcellinense in Associazione di Promozione Sociale - APS acquisendo dunque la denominazione di "Corale Polifonica Marcellinense - APS"; pertanto emerge la necessità di apportare modifiche all'attuale Statuto, al fine di adeguarlo alla nuova normativa, dettata dalla Riforma del Terzo Settore. Tutto ciò premesso, l'Assemblea delibera di procedere con la stesura ex novo dello Statuto conforme al Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n.117. La proposta è votata favorevolmente dall'assemblea, per voto palese all'unanimità, come confermato da verifica del Segretario verbalizzante e dagli Scrutatori. Il nuovo Statuto è allegato al presente verbale. (Allegato A).

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20,25.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia. Non soggetta a
marche da bollo ex art. 82 co. 3 e 5 Dlgs 117/2017.

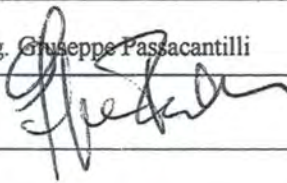
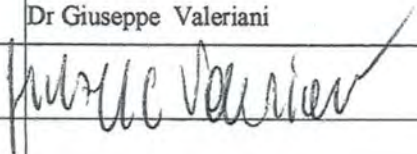
Roma, 22 Febbraio 2022

Il Presidente

Il Segretario

Dr Giuseppe Valeriani

Sig. Giuseppe Passacantilli



AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE III
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Tivoli

N. 1039

3
3 MAR 2022

REG. 1039
DOR 1039

E. GENTE

IL DIRIGENTE



Allegato A

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Via San Polo, snc Marcellina (RM), quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "CORALE POLIFONICA MARCELLINENSE - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "CORALE POLIFONICA MARCELLINENSE - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità elettività delle cariche associative e la pari opportunità tra donne e uomini e gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione che hanno ispirato l'associazione stessa e, in particolare, nel rispetto dell'art. 118, comma 4 della Costituzione.

Finalità e attività

Art. 3. La Corale Polifonica Marcellinense - APS ha per oggetto promuovere e diffondere, in Italia e all'estero, la musica in tutte le sue valenze culturali e di tutte le arti ad essa indirettamente connesse.

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di

terzi ai sensi dell'art. D. Lgs 117/2017 del Codice del Terzo Settore le seguenti attività di

interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,

e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- l'insegnamento del canto corale, la diffusione ed il rilancio dell'arte musicale polifonica, lirica e popolare,
- la formazione culturale della popolazione del territorio circostante,
- la promozione e partecipazione ai servizi di musica sacra, di concerti e spettacoli pubblici, di festival e concorsi di musica corale polifonica e popolare in Italia e all'estero,
- l'incisione di dischi,
- la promozione di corsi di studio e di orientamento musicale,
- lo svolgimento di attività ricreative e culturali per favorire l'aggregazione umana e sociale.

In concreto l'Associazione persegue lo scopo in oggetto e si propone di:

- promuovere e divulgare la musica polifonica, lirica e popolare sul territorio,
- animare manifestazioni sacre e profane,

- promuovere la conoscenza della musica con corsi e stages,
- condivisione degli interessi della corale con altre associazioni, scuole, università, accademie, Enti laici, italiani e stranieri.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo articolo.

L'Associazione si propone, inoltre, di stabilire rapporti e collaborazioni con le Istituzioni pubbliche, con Enti privati ed Enti stranieri per favorire l'interscambio delle conoscenze e delle esperienze già acquisite.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà:

- ricevere contributi da Enti pubblici, privati e/o sponsor sia in Italia che all'estero a sostegno di progetti e/o iniziative proposte dall'Associazione stessa;
- cooperare con altre Associazioni aventi finalità analoghe anche operanti in altri settori culturali ed artistici;
- promuovere, partecipare e/o organizzare stages, mostre, incontri di studio, spettacoli e gemellaggi relativi ad attività affini allo scopo dell'Associazione, sia in Italia che all'estero;

d. accettare fondi privati o pubblici per aumentare solo ed esclusivamente il patrimonio

dell'Associazione;

e. accettare contributi da membri dell'Associazione, lasciti testamentari, rimborsi

derivanti da convenzioni, rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione

a qualsiasi titolo;

f. raccogliere fondi per mezzo di eventi privati o pubblici, attività di spettacolo in modo

saltuario e comunque marginale rispetto all'attività istituzionale.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di

iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la

richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione potrà

tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in

quanto integrative delle stesse.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne

condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a

condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle

associazioni di promozione sociale aderenti.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle

attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità

l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo

o professionale, anche ricorrendo a propri associati nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs.

117/2017.

Sono soci effettivi coloro i quali, in qualità di cantori, prestano la loro opera per l'attività

artistica della corale. Sono altresì coristi allievi coloro i quali, a giudizio del Direttore, non sono ancora inseriti stabilmente nel coro.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci devono partecipare, salvo gravi e motivate ragioni comunicate tempestivamente, alle

lezioni di musica, alle prove di canto corale di sezione e generale ed alle esecuzioni di concerti

ed impegni ufficiali dell'associazione.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul

patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire

almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Presiede l'Assemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, il Presidente o il Vice Presidente o uno dei membri del Consiglio Direttivo, o altra persona designata di volta in volta

dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice dei Soci presenti e/o rappresentati. Svolge

l'attività di Segretario dell'Assemblea un Socio designato dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla nomina provvede a nominare al proprio interno il Presidente del Consiglio Direttivo e le altre cariche del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vice Presidente (qualora istituito), Tesoriere (ove nominato), Segretario (ove nominato), Consiglieri. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, nonché il Segretario e il Tesoriere, durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si considerano validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo sono approvate sempre ed in ogni caso con la maggioranza semplice degli intervenuti alla riunione. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare da volontari o, se le disponibilità finanziarie lo consentono, da persone retribuite regolarmente, sia come lavoratori autonomi o professionisti che come lavoratori dipendenti o assimilati.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

elegge tra i propri componenti il presidente;

elegge tra i propri componenti il vice presidente;

elegge il tesoriere e il segretario;

elegge l'archivista;

attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;

predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

conferisce procure generali e speciali;

assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

nomina un nuovo Direttore della corale, in caso di "vacatio" anche temporanea;

delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

La carica di consigliere decade dalla carica per i motivi espressi dall'art.11 del presente statuto e quando non partecipi alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Archivista

Art. 29. All'Archivista spetta il compito di aver cura delle partiture, provvede alla conservazione delle cartelline intestate ai coristi, sostituire le partiture danneggiate o illeggibili.

L'Organo di controllo

Art. 30. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs.

117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 31. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 33. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

quote associative degli aderenti;

contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche

finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

donazioni e lasciti testamentari;

rimborsi derivanti da convenzioni;

rendite patrimoniali;

attività di raccolta fondi;

entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i.,

comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del

presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse

rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una

annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 34. Il patrimonio sociale è costituito da:

beni immobili e mobili;

azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

donazioni, lasciti o successioni;

altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

dai contributi annuali e straordinari degli associati;

dai contributi dei privati;

dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato;

degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o

progetti;

dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;

da entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;

da altre entrate compatibili con le finalità sociali delle APS;

da proventi derivanti da raccolte fondi;

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'organo di controllo, ove esistente, possono
essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati
ad uno specifico affare.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le
quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno
economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di
partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art. 35. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più
opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua
quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti
degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale
del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 36. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti

anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri

organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 37. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo

dell'Ufficio di cui all'articolo 45 D. Lgs. 117/17, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore., secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 40. Viene allegato il Regolamento che dispone i comportamenti e le regole da tenere da parte di tutti i soci.

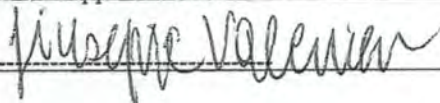
Art. 41. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni. Si richiedono agevolazioni ex art. 82 co. 3 e 5 Decreto Lgs. 117/2017.

Roma, 22 Febbraio 2022

Firmato per approvazione

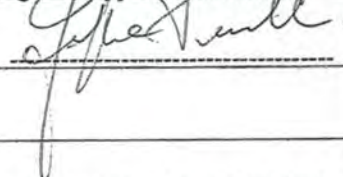
Il Presidente

Dr. Giuseppe Valeriani



Il Segretario

Sig. Giuseppe Passacantilli



Regolamento

Art. 1 Il presente regolamento è parte integrante dello Statuto della Corale Polifonica Marcellinense – APS a cui dovrà essere sempre allegato. Esso ne possiede eguale forza normativa.

Art. 2 Ogni anno, tenuto conto degli impegni del Coro, sarà stabilito dal Consiglio Direttivo un periodo di riposo per tutti i cantori.

Art. 3 DELLE DIVISE - La divisa è data in custodia e cura ad ogni cantore il quale la indosserà soltanto in occasione di manifestazioni a cui partecipi la Corale.

Egli è responsabile di eventuali danni ad essa e, per qualunque motivo il Cantore lasci la Corale egli è tenuto a riconsegnare la divisa agli organi competenti.

Art. 4 DELLE CONVOCAZIONI - Prima di ogni prestazione pubblica il Consiglio Direttivo su decisione del M. Direttore comunicherà quali Coristi vi debbano partecipare. La decisione sarà presa in base alla assiduità, al rendimento, al comportamento, all'opportunità. Il Direttore può esercitare il diritto di voto per ciò che riguarda la convocazione dei cantori in occasioni di manifestazioni ufficiali della Corale. Possono essere motivo di non convocazione le assenze, la indisciplina, la impreparazione ed altre mancanze disciplinari e tecniche.

Art. 5 IL Maestro Direttore gode della massima autonomia e libertà in tutti gli aspetti che interessano il campo musicale.

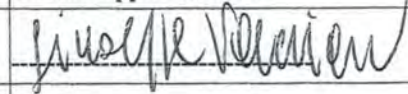
Art. 6 Ai cantori che partecipano alle trasferte del coro con mezzi propri, verrà rimborsata Il costo della benzina nella misura che verrà stabilita caso per caso dal Consiglio Direttivo.

Roma, 22 Febbraio 2022

Firmato per approvazione

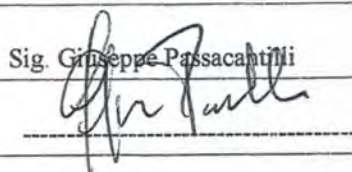
Il Presidente

Dr. Giuseppe Valeriani



Il Segretario

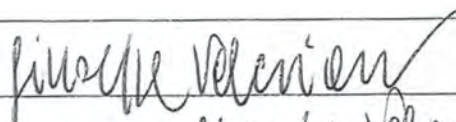
Sig. Giuseppe Passacantilli



Allegato B

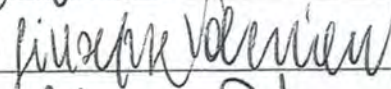
I Soci:

Direttore: VALERIANI GIUSEPPE

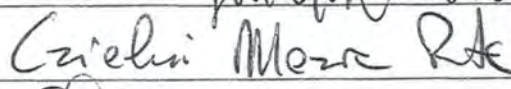


Soprani: CARNICELLI Maria

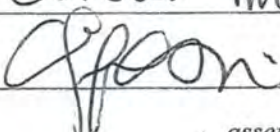
per delega



CRIELES Maria Rita



FORNARI Clelia



FORNARI Laura

assente

	GIOSI Zelinda	assente
	PASCUCCI Barbara	assente
	PERINI Paola	assente
	VALERIANI Mariangela	per delega Guebi Mero Rita
Contralti:	CARUSI Emilia	Emilia Carusi
	CECCHETTI Maria	Cecchetti Maria
	CECCHETTI Maria Pia	assente
	GIUBILEI Anna	Giubilei Anna
	MARINUCCI Anna	Marinucci Anna
	MICHELINI Paola	per delega Giubilei Anna
Tenori:	DANIELI Carlo	Danieli Carlo
	DANIELI Piero	Danieli Piero
	FORNARI Cesare	assente
	GIUBILEI Francesco	assente
	IORLI Cesare	Iorli Cesare
	MEUCCI Mauro	Meucci Mauro
	SALVATORI Piero	Salvatori Piero
Bassi:	MARGOTTINI Walter	assente
	MORETTI Giacomo	Moretti Giacomo
	OLIVIERI Claudio	assente
	PASSACANTILLI Giuseppe	Passacantilli Giuseppe
	STRAPPAVECCIA Francesco	Strappaveccia Francesco

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

94004550581

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

CORALE POLIFONICA MARCELLINENSE APS

TIPO ATTIVITA'

949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

CORSO VITTORIO EMANUELE 12

C.A.P.

00010

COMUNE

MARCELLINA

PROV.

RM

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

VLRGPP39M20L182K

CODICE CARICA

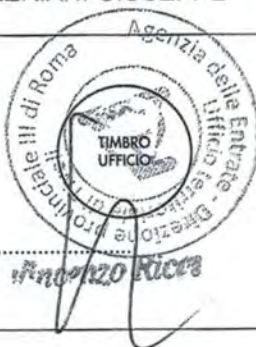
1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

VALERIANI GIUSEPPE

DATA 31/03/2022

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT TIVOLI